

Allegato "C" all'atto rep. 132444/8920 Notaio Cesarini di Roma

Statuto

Art.1

Costituzione del Consorzio

E' costituito il COBAT, consorzio nazionale raccolta e riciclo, in sigla COBAT ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo n. 188 del 20 novembre 2008, già costituito in base all'art. 9 - quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988 n. 397, convertito in legge 9 novembre 1988 n. 475.

Il Consorzio non ha fini di lucro.

Art.2

Sede del Consorzio e durata

Il Consorzio ha sede legale a Roma. L'assemblea può deliberare l'apertura di eventuali sedi secondarie. Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2039 e la sua durata potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea con il quorum richiesto per le modifiche statutarie.

Art.3

Soci del Consorzio

Al Consorzio possono partecipare:

- a) le imprese che effettuano il riciclo dei rifiuti di pile ed accumulatori;
- b) le imprese che svolgono attività di fabbricazione ovvero di importazione di pile e accumulatori al piombo nonché di beni contenenti pile e accumulatori al piombo, regolarmente iscritte, ove richiesto dalla legge, ai Registri Nazionali dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione di rifiuti di pile e accumulatori,
- c) le imprese che svolgono attività di fabbricazione ovvero di importazione di pile ed accumulatori non contenenti piombo nonché di beni contenenti pile ed accumulatori non contenenti piombo, regolarmente iscritte, ove richiesto dalla legge, ai Registri Nazionali dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione di rifiuti di pile e accumulatori,
- d) le imprese che effettuano la raccolta di rifiuti di pile ed accumulatori;
- e) le imprese la cui attività produce rifiuti di pile ed accumulatori.

Le imprese di cui alle lettere d); e) ed f) partecipano per il tramite delle loro associazioni nazionali di categoria che le rappresentano, con le modalità di cui all'art.5.

Art. 4.

Fondo consortile

1. Ciascuno dei consorziati e' tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma proporzionale al numero di quote di cui e' titolare. L'ammontare del fondo consortile e la relativa ripartizione in quote indivisibili sono stabiliti dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.

2. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziaria, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

3. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dal consiglio di amministrazione.

Art.5

Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione al Consorzio, fissate in 500 unità, sono ripartite come segue:

a) 38% (pari a 190 unità) alle imprese che effettuano il riciclo degli accumulatori al piombo esenti e dei rifiuti piombosi mediante la produzione di piombo secondario;

b) 38% (pari a 190 unità) alle imprese che svolgono attività di fabbricazione ovvero d'importazione di accumulatori al piombo;

c) 9% (pari a 45 unità) alle imprese o loro associazioni che effettuano la raccolta di pile ed accumulatori e dei rifiuti piombosi.

d) 9 % (pari a 45 unità) alle imprese o loro associazioni che effettuano la sostituzione e la vendita di accumulatori al piombo;

e) 6 % (pari a 30 unità) alle imprese che svolgono attività di produzione e di importazione di pile ed accumulatori non contenenti piombo.

2. Nell'ambito di ciascuna categoria le quote di partecipazione da attribuire ai singoli soci sono determinate come segue:

a) per le imprese di riciclo sono determinate in base al rapporto fra la capacità produttiva di piombo secondario del singolo soggetto consorziato e quella complessiva di tutti i consorziati appartenenti alla stessa categoria;

b) per le imprese che svolgono attività di fabbricazione, ovvero d'importazione di accumulatori al piombo, sono determinate sulla base dell'ammontare del finanziamento versato.

c) le quote di partecipazione delle imprese e loro associazioni di cui alle lettere c); d) del comma 1 del presente articolo sono attribuite alle associazioni nazionali dei raccoglitori di pile ed accumulatori in proporzione ai quantitativi di rifiuti conferiti al Consorzio dai rispettivi associati; alle associazioni dell'artigianato che producono rifiuti di pile ed accumulatori.

d) per le imprese che svolgono attività di fabbricazione, ovvero d'importazione di pile ed accumulatori non contenenti piombo sono determinate sulla base dell'ammontare del finanziamento versato

3. La determinazione della quota da assegnare in caso di nuovi soci avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle quote dei consorziati appartenenti alla medesima categoria, inoltre:

a) in caso di recesso o esclusione dell'impresa o dell'associazione consorziata, la quota di partecipazione al fondo e' rimborsata al valore nominale e proporzionalmente distribuita fra i soggetti appartenenti alla medesima categoria;

- b) il Cobat, ogni anno, potrà verificare l'effettiva capacità produttiva e rappresentativa dei consorziati;
- c) in qualsiasi caso qualora siano intervenute delle variazioni, l'assemblea provvede a deliberare una diversa assegnazione delle quote di partecipazione al fondo consortile sempre nell'ambito di ciascuna categoria con i quorum di cui al punto 5 del successivo art.11.

Art. 6

Oggetto del Consorzio

1. Il Consorzio, nel perseguimento delle proprie attività istituzionali, si attiene rigorosamente a criteri di concorrenzialità, economicità, efficienza e trasparenza e può svolgere su tutto il territorio nazionale le seguenti attività:

- a) consentire agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente dei rifiuti di pile e accumulatore portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze;
- b) provvedere al ritiro gratuito dei rifiuti di pile e accumulatori portatili;
- c) provvedere alla raccolta separata dei rifiuti di pile e accumulatori industriali e per veicoli;
- d) provvedere al ritiro gratuito dei rifiuti di pile e accumulatori industriali e per veicoli,
- e) provvedere all'allestimento di punti di raccolta per favorire la consegna dei rifiuti di pile e accumulatori da parte dell'utilizzatore finale;
- f) provvedere al ritiro gratuito dei rifiuti di pile ed accumulatori industriali e per veicoli, raccolti nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
- g) provvedere ad acquisire rifiuti di pile ed accumulatori esausti provenienti dal mercato nazionale ed internazionale;
- h) avviare al trattamento ed al riciclo i rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli, avvalendosi degli impianti di riciclo dei consorziati che operano secondo le migliori tecniche disponibili conformi alla normativa comunitaria ed il cui trattamento e riciclaggio soddisfa le efficienze e le disposizioni indicate dalla normativa vigente. Le operazioni di trattamento e di riciclaggio di pile degli accumulatori portatili industriali e per veicoli, possono essere effettuate anche al di fuori del territorio nazionale o comunitario, a condizione che la spedizione dei rifiuti sia conforme alle disposizioni dei regolamenti CE vigenti; ove non sia possibile o economicamente conveniente il riciclo, il Consorzio provvede allo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori esausti;
- i) assicurare attraverso i diversi rapporti contrattuali che il piombo ricavato dal riciclo venga offerto in via prioritaria ai produttori di accumulatori al piombo consorziati al COBAT;
- l) erogare servizi di indagine di mercato e di ricerca e sviluppo tecnico-scientifico per il miglioramento tecnologico del ciclo di trattamento, riciclo e smaltimento di pile e accumulatori;
- m) erogare servizi di raccolta, trattamento e riciclo o avvio allo smaltimento, di rifiuti diversi da quelli di cui alle precedenti lettere e da quelli riferiti al settore degli olii minerali e vegetali, anche in funzione di richieste da parte di aderenti e non al Sistema di Raccolta, Trattamento e Riciclaggio COBAT;

n) erogare servizi di raccolta ed avvio a riciclo e/o smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (come definiti dalle norme: RAEE) in funzione di richieste da parte di aderenti al Sistema di Raccolta, Trattamento e Riciclaggio COBAT, secondo le modalità previste dalla vigente normativa;

o) erogare servizi di raccolta ed avvio a recupero e/o smaltimento di pneumatici fuori uso e/o non idonei all'utilizzo in funzione di richieste da parte di aderenti al Sistema di Raccolta, Trattamento e Riciclaggio COBAT, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

2. Il Consorzio garantisce comunque le attività di cui alle precedenti lettere da a) a f) e dalle lettere n) e o) a tutti i produttori aderenti al Sistema di Raccolta, Trattamento e Riciclaggio COBAT, purché in regola con le disposizioni del relativo Regolamento di adesione di cui all'articolo 14 lettera d); Il Consorzio garantisce ai medesimi anche il raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta previsti dalle norme vigenti dei rifiuti di cui al presente articolo;

3. Il Consorzio può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni comunque connesse con lo svolgimento delle attività di cui ai punti che precedono. Il Consorzio può, fra l'altro:

a) sottoscrivere apposite convenzioni con le strutture che effettuano raccolte differenziate istituite dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti solidi urbani;

b) stipulare contratti per lo svolgimento delle attività consortili, ivi compresi accordi e contratti con persone fisiche o giuridiche, enti locali territoriali e loro aziende per i fini del presente statuto;

4. Promuovere azioni dirette a pubblicizzare la necessità di raccolta e riciclo dei rifiuti di cui dalla lettera a) alla lettera f) e dalle lettere n) e o);

5. Collaborare con enti nazionali o stranieri per contribuire alla salvaguardia ambientale nel settore in cui opera

6. Il consorzio potrà definire con appositi Regolamenti le norme tecniche atte a disciplinare le diverse fasi della propria attività

7. Il Consorzio agisce nel pieno rispetto di Leggi, norme e regolamenti nazionali e comunitari, ispirandosi a principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. Il Consorzio nello svolgimento delle attività connesse al suo oggetto sociale si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale o comunitario.

Art. 7.

Obblighi dei soci

1. Le imprese associate direttamente e quelle che partecipano mediante loro associazioni sono obbligate:

a) a non operare altrimenti che per mezzo del Consorzio per quanto attiene alle attività di cui all'oggetto consortile art 6 comma 1 lettera a), b), c), d), e), f), g), h), salvo accordi diversi derivanti da pattuizioni scritte.

b) ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi del Consorzio e dare ad esse esecuzione;

c) ad essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento delle attività per cui aderiscono al Consorzio.

2. Il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione allo stesso e promuove le azioni necessarie per accertare e sanzionare eventuali violazioni agli obblighi consortili.

Art. 8.

Finanziamento delle attività consortili

1. Per assicurare lo svolgimento delle attività previste dalle lettere da a) a g) del punto

1. dell'articolo 6 del presente Statuto, il Consorzio si avvale dei mezzi finanziari come previsti dalla legge.

2. Per assicurare lo svolgimento delle altre attività del Consorzio, i mezzi finanziari provengono dal pagamento, da parte dei richiedenti, delle attività stesse.

3. I mezzi finanziari provengono anche:

a) dai proventi derivanti dalla valorizzazione di altri rifiuti;

b) dai proventi della gestione patrimoniale e dalla eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità di cui al precedente art. 4;

c) dall'eventuale utilizzazione delle riserve pregresse e delle riserve costituite a norma dell'art. 12 della legge n. 388/2000, non distribuibili anche in caso di scioglimento

d) da altre eventuali entrate pubbliche o private, acquisite anche a titolo di debito

4. Il Consorzio, al fine di ottimizzare il rendimento della liquidità consortile, potrà effettuare investimenti in titoli di Stato, in titoli obbligazionari di istituti di credito di primaria importanza, ovvero in operazioni di pronti contro termine.

Art. 9.

Raccolta, trattamento e riciclo di pile e accumulatori esausti, RAEE e pneumatici

Il consorzio raccoglie e avvia al riciclo e/o trattamento i rifiuti di pile e accumulatori esausti, RAEE e pneumatici avvalendosi in via prioritaria delle imprese di cui all'art. 3 lett. a) e lettera d) del presente Statuto ed in via subordinata di terzi autorizzati ai sensi di legge.

Art. 10.

Organi del Consorzio

Sono organi del consorzio:

a) l'assemblea dei consorziati;

b) il Presidente ed il Vice Presidente;

c) il Consiglio di amministrazione;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 11.

Assemblea

1. L'assemblea ordinaria del Consorzio e' convocata dal Presidente su mandato del Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente per l'approvazione del bilancio consuntivo mediante raccomandata o telegramma o fax inviati almeno quindici giorni prima dell'adunanza, recanti l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno per il giorno successivo rispetto alla prima e comunque non oltre trenta giorni.
2. L'assemblea straordinaria e' convocata dal Presidente su mandato del Consiglio di amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione straordinaria puo' essere richiesta con l'indicazione degli argomenti da trattare quando ne e' fatta domanda da tanti consorziati che rappresentino almeno un quindicesimo delle quote di partecipazione al consorzio o dal Collegio dei revisori dei conti. In tali casi il Presidente è tenuto a procedere entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea.
3. Ogni consorziato esprime nell'assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al consorzio.
4. Ogni consorziato partecipa all'assemblea con il legale rappresentante o con un proprio delegato. La delega puo' essere conferita ad un altro consorziato, purché il numero delle deleghe allo stesso consorziato non superi il numero di tre. Tale delega non può essere conferita agli amministratori, ai revisori del consorzio ne ai dipendenti dello stesso.
5. L'assemblea e' validamente costituita e delibera:
 - a) in prima convocazione con i due terzi delle quote di partecipazione complessiva,
 - b) in seconda convocazione qualunque sia il numero di quote sociali presenti e delibera con il 51% delle quote presenti.
6. Sulla modifica del presente statuto l'assemblea è costituita e delibera con i tre quarti delle quote di partecipazione comprendenti i consorziati appartenenti ad almeno tre categorie. Per i regolamenti consortili e per l'ingresso di nuovi soci ai sensi dell'art. 18, l'assemblea è costituita e delibera con i due terzi delle quote di partecipazione.
7. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del consorzio o in sua assenza o impedimento dal vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi, presiede la persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
8. Il consorzio definirà con appositi Regolamenti le norme di partecipazione alle assemblee consortili.

Art. 12.

Funzioni dell'Assemblea

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) elegge il Presidente

Le candidature debbono essere espresse dalla categoria di appartenenza con il consenso di almeno il 35 % delle quote delle categorie stesse.

L'elezione avviene con il voto dei due terzi delle quote del fondo sociale.

c) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione con le modalità previste dal successivo art 13.

I soci detentori di quote pari ad un minimo del 20 % all'interno delle categorie di appartenenza esprimono di diritto un consigliere;

d) nomina i componenti del Collegio dei revisori dei conti ed elegge il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, come disposto dall' articolo 2398 del codice civile;

e) approva i regolamenti consortili per il funzionamento e l'organizzazione del consorzio;

f) determina l'indennità di carica al Presidente ed al Vice Presidente, l'emolumento annuale e/o l'indennità di seduta ai membri del Consiglio di amministrazione, ai componenti del Comitato Esecutivo se costituito, e ai revisori dei conti; determina inoltre per tutti gli amministratori il Trattamento di Fine Mandato così come stabilito dall'art 17 comma 1) lettera c) Legge 917 del 1986

g) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;

h) delibera l'ammontare del fondo consortile e la relativa ripartizione in quote indivisibili;

i) assegna le quote di partecipazione al fondo consortile nell'ambito di ciascuna categoria dei consorziati;

j) delibera sulla ammissione dei nuovi soci e le conseguenti modifiche delle quote consortili secondo quanto stabilito dall'art. 18;

k) delibera sull'esclusione dei soci e sulle modifiche delle quote consortili, anche in caso di recesso;

l) delibera su tutte le altre questioni attinenti la gestione sociale di sua competenza sottoposte al suo esame dal Consiglio di amministrazione;

m) delibera sulla determinazione e la variazione del Comune della sede consortile;

n) delibera sull'istituzione di sedi secondarie.

Art. 13.

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione del consorzio e' composto da 20 membri. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

a) Il Presidente, eletto dall'Assemblea;

b) 6 membri scelti tra la categoria dei Produttori di accumulatori al piombo

c) 6 membri scelti tra la categoria dei Riciclatori di rifiuti di pile e accumulatori;

d) 3 membri scelti tra la categoria dei Raccoglitori;

e) 3 membri scelti tra la categoria degli Artigiani;

f) 1 membro scelto tra la categoria dei Produttori di pile e accumulatori non contenenti piombo.

2. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione scegliendolo tra gli amministratori delle categorie alle quali non appartiene il Presidente.

3. Alla elezione dei membri del Consiglio di amministrazione si procede mediante votazione su liste distinte per ciascuna categoria di consorziati. I singoli consorziati votano per i candidati della lista di categoria cui appartengono. Con apposito regolamento sono determinate le modalità e i sistemi di voto.
4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e il suo mandato scade con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del triennio e i suoi componenti sono rieleggibili.
5. In caso di cessazione della carica, per qualsiasi causa, di uno o più componenti del Consiglio eletti dall'assemblea, la sostituzione avrà luogo tramite elezione di altro o altri consiglieri in rappresentanza della categoria o delle categorie di appartenenza del predecessore o dei predecessori; a tal fine dovrà essere convocata un'assemblea di norma entro trenta giorni dal momento in cui il Consiglio di amministrazione abbia preso atto della cessazione. I consiglieri nominati in sostituzione a norma dei commi precedenti rimangono in carica fino a quando sarebbero rimasti quelli sostituiti. Ai consiglieri spetta, oltre agli emolumenti di cui all'art.12, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.
6. Il Consiglio di amministrazione è convocato mediante invito scritto dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare oppure quando ne sia fatta domanda con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un quarto dei consiglieri. In questo caso il Consiglio dovrà essere convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
7. La convocazione è fatta mediante avviso scritto da comunicarsi non meno di sette giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con mezzi idonei documentabili in modo che i Consiglieri ed i revisori dei conti effettivi ne siano informati almeno tre giorni prima della riunione.
8. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le riunioni del Consiglio di amministrazione potranno svolgersi anche per teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.
9. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.
10. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, presiede il consigliere più anziano.

Art. 14.

Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del consorzio e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i propri membri un Comitato Esecutivo delegando allo stesso determinate attribuzioni, salvo le limitazioni di legge. Il Comitato Esecutivo è composto da 8 membri:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede;
- 2 membri per la categoria dei produttori degli accumulatori al piombo;
- 2 membri per la categoria dei riciclatori;
- 1 membro per la categoria artigiani;
- 1 membro per la categoria raccoglitori;
- 1 membro per la categoria dei produttori di pile ed accumulatori non piombo.

Tra i membri facenti parte del Comitato uno deve essere il Vice Presidente. Il Comitato Esecutivo dura in carica sino allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione od alla sua revoca.

3. Spetta tra l'altro al Consiglio d'amministrazione:

- a) dare mandato al Presidente di convocare l'assemblea;
- b) deliberare il bilancio preventivo
- c) predisporre il bilancio consuntivo nonché la relazione illustrativa;
- d) predisporre con apposito Regolamento le modalità di adesione da parte di terzi che dichiarino di volersi avvalere del Sistema di Raccolta e Riciclo Cobat
- e) predisporre regolamenti interni, per il funzionamento e l'organizzazione del consorzio, provvisori e definitivi e le loro successive integrazioni e/o modificazioni, compresi quelli da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- f) determinare l'organico del personale del consorzio e la struttura organizzativa;
- g) vigilare per l'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del consorzio nei modi e con le procedure previste dall'art. 7, comma 2 del presente Statuto;
- h) porre in essere gli atti ed operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- i) adottare programmi di attività e di investimento del consorzio;
- j) fissare i criteri e i parametri per l'acquisto e la cessione dei rifiuti ai fini del loro riciclo o smaltimento secondo quanto indicato dall'articolo 6 e 9 tenendo conto delle quotazioni dei metalli e delle quotazioni internazionali e delle altre materie prime interessate;
- k) conferire l'incarico al Direttore Generale su proposta del Presidente, determinandone le funzioni e le deleghe;
- m) decidere, con la maggioranza qualificata dei due terzi, sulla trasmissione all'Assemblea delle richieste presentate ai sensi del seguente art.18;
- n) determinare l'indirizzo della sede del Consorzio nel Comune indicato dall'Assemblea.

Art. 15.

Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea ed il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del consorzio in giudizio e nei confronti dei terzi e ha la firma sociale.

3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 16.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

2. I tre membri effettivi e i due supplenti sono nominati dall'assemblea tra i professionisti iscritti nel Registro dei revisori contabili.

3. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rinnovabili. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, la loro sostituzione avrà luogo a mezzo dei sindaci supplenti nei limiti della disponibilità ovvero a seguito di ulteriore nomina da parte dell'assemblea.

4. I revisori nominati rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Collegio. Il diritto di revoca dei revisori spetta all'assemblea del consorzio. Ai revisori spetta oltre agli emolumenti di cui all'art. 12 anche il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.

5. Il Collegio dei revisori esercita le funzioni di cui all'art 2403 del codice civile e seguenti. Il controllo contabile ex art 2409 bis, può essere affidato al Collegio dei Revisori o a revisore indipendente.

6. I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione e possono intervenire a quelle dell'assemblea.

7. All'attività del Collegio dei revisori dei conti si applicano, in quanto compatibili con la natura del consorzio e con lo statuto, le disposizioni di legge.

8. le riunioni del Collegio dei Revisori potranno svolgersi anche per teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 17.

Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio finanziario del consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il progetto di bilancio deve essere comunicato al Collegio dei revisori dei conti almeno un mese prima della riunione dell'assemblea che deve deliberare sulla sua approvazione.

Art. 18.

Ingresso di nuovi soci

L'impresa o l'associazione che desidera far parte della compagine sociale deve presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà trasmettere la richiesta all'assemblea o rifiutarla.

L'Assemblea, se chiamata a votare, deciderà sull'ingresso dei nuovi soci con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti. Il Consiglio disciplinerà quanto sopra con apposito regolamento.

Art. 19.

Adesione al sistema

La qualifica di socio comporta l'automatica adesione al sistema e l'obbligo di conformarsi al Regolamento di cui all' articolo 14. lettera d)

Art. 20.

Recesso e Esclusione dei consorziati

La cessazione delle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto o la perdita dei requisiti richiesti per legge per il loro svolgimento nonché l'assoggettamento a procedure concorsuali dell'impresa consorziata comporta l'automatica esclusione dei soci dal consorzio.

Il Consorzio può deliberare l'esclusione dei membri che violino gli obblighi di cui all'art. 7 del presente statuto. E' facoltà di ciascun membro del Consorzio di recedere volontariamente. L'Assemblea definisce con apposito Regolamento le modalità di esclusione dei Consorziati e di esercizio del diritto di recesso.

Art. 21.

Rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente disposto valgono, in quanto compatibili con la natura del consorzio e con lo Statuto, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia.

FIRMATO: GIANCARLO MORANDI - BRUNO CESARINI NOTAIO.>>